

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI  
EX ARTT. 9 CO. 2 E 15 CO. 6 L. 3/2012**

\* \* \*

**DEBITORI**

coniugi in regime di comunione legale dei beni, i

**PROFESSIONISTA INCARICATO**

**Dott.ssa Barbara Lazzari**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 768/A con Studio in Desenzano del Garda (BS)  
Via Mazzini, 29

## **I. Dichiarazioni di assenza di incompatibilità del gestore della crisi**

In data **15.5.2019**, l'Ill.mo Tribunale di Brescia con provvedimento nr. 7393/2019 e 7405/2019 nominava la sottoscritta dott.ssa Barbara Lazzari quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nell'ambito dei procedimenti radicati dai (nel prosieguo, gli "Istanti").

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, preliminarmente

### **dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e di essere nelle condizioni soggettive previste dall'art. 15 L. 3/2012;
- di non essere legata ai debitori, ai creditori ed in genere a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il 4° dei debitori;
- di essere assicurata presso l'Agenzia Unipol Assicurazioni per un importo massimale di € 1.050.000 n. di polizza per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale;
- di aver definito con i debitori la proposta di compenso come previsto ex art. 14 co. 1 D.M. 202/2014 (**all. 6** della proposta di accordo);

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con il d.lgs 54/2018,

### **dichiara**

1. di non essere legata da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario competente per il procedimento; di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione;
2. che non esistono in capo a se medesima rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nella quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

## II. La Proposta di Accordo ex art. 7 co. 1 e 2 L. 3/2012

Gli Istanti, in ottemperanza all'art. 7 co. 1 e 2 bis L. 3/2012, intendono comporre la propria situazione di sovraindebitamento sottoponendo ai creditori un **accordo unitario** della durata di 72 mesi (decorrenti dalla data di omologazione) con il quale ragionevolmente prevengono di realizzare, in via dilazionata:

- il pagamento integrale di tutte le spese di procedura **prededucibili**;
- il pagamento integrale del ceto **privilegiato mobiliare**;
- il pagamento del 20% del ceto **chirografario**;

attraverso l'impiego di risorse finanziarie liquide e/o prontamente liquidabili e la quota parte di redditi futuri da lavoro dipendente percepiti, dedotto quanto necessario ad assicurare il sostentamento del nucleo familiare.

Il piano finanziario proposto si sviluppa con i seguenti flussi finanziari:

| Entrate                           |  | Totale        | N             | N+1           | N+2           | N+3           | N+4           | N+5           | Totale        |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Disponibilità liquide disponibili |  | 9.000         | 9.000         |               |               |               |               |               | 9.000         |
| Premi assicurativi                |  | 6.778         | 6.778         |               |               |               |               |               | 6.778         |
| Entrate reddituali                |  | 26.424        | 4.404         | 4.404         | 4.404         | 4.404         | 4.404         | 4.404         | 26.424        |
| Entrate reddituali ...            |  | 39.600        | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 6.600         | 39.600        |
| <b>Totale entrate</b>             |  | <b>81.802</b> | <b>26.782</b> | <b>11.004</b> | <b>11.004</b> | <b>11.004</b> | <b>11.004</b> | <b>11.004</b> | <b>81.802</b> |

  

| Uscite                              |                | Totale | N             | N+1           | N+2           | N+3           | N+4          | N+5           | Totale        |
|-------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Debiti prededucibili</b>         | <b>19.658</b>  |        | -             | -             | -             | -             | -            | <b>19.658</b> | <b>19.658</b> |
| Compenso OCC C                      | 3.606          |        |               |               |               |               |              | 3.606         | 3.606         |
| Compenso OCC M                      | 3.880          |        |               |               |               |               |              | 3.880         | 3.880         |
| Compensi dott.ssa Cecilia Andriago  | 3.172          |        |               |               |               |               |              | 3.172         | 3.172         |
| Accantonamento fondo Imprevisti     | 9.000          |        |               |               |               |               |              | 9.000         | 9.000         |
|                                     |                |        |               |               |               |               |              |               | -             |
| <b>Debiti privilegiati</b>          | <b>30.960</b>  |        | <b>6.705</b>  | <b>18.000</b> | <b>6.255</b>  | -             | -            | -             | <b>30.960</b> |
| Agenzia delle Entrate - Riscossione | 6.476          |        | 6.476         |               |               |               |              |               | 6.476         |
| INPS di Brescia                     | 169            |        | 169           |               |               |               |              |               | 169           |
| Comune di Palazzolo Sull'Oglio      | 60             |        | 60            |               |               |               |              |               | 60            |
| Avv. Cristina                       | 13.692         |        |               | 9.000         | 4.692         |               |              |               | 13.692        |
| Dott.ssa Cecilia                    | 10.563         |        |               | 9.000         | 1.563         |               |              |               | 10.563        |
|                                     |                |        |               |               |               |               |              |               | -             |
| <b>Debiti chirografari</b>          | <b>154.409</b> |        | <b>7.424</b>  | <b>2.644</b>  | <b>5.644</b>  | <b>11.144</b> | <b>3.630</b> | <b>698</b>    | <b>31.185</b> |
| Debito                              | 91.702         |        | 7.424         | 2.644         | 2.644         | 2.644         | 2.644        | -             | 18.000        |
| Debiti chirografari                 | 33.598         |        |               |               | 1.500         | 4.250         | 914          | 374           | 7.038         |
| Debiti chirografi M                 | 29.108         |        |               |               | 1.500         | 4.250         | 72           | 324           | 6.146         |
| <b>Totale Uscite</b>                |                |        | <b>14.128</b> | <b>20.644</b> | <b>11.899</b> | <b>11.144</b> | <b>3.630</b> | <b>20.356</b> | <b>81.802</b> |

  

|                           |  |  |        |   |       |   |       |   |       |       |   |       |  |
|---------------------------|--|--|--------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|-------|--|
| <b>Bilancio (E-U)</b>     |  |  | 12.654 | - | 9.640 | - | 895   | - | 140   | 7.374 | - | 9.352 |  |
| <b>Flusso finanziario</b> |  |  |        |   | 3.014 |   | 2.119 |   | 1.979 | 9.352 |   | -     |  |

e con le seguenti tempistiche di soddisfacimento dei creditori:

1. nell'anno **N** (alla fine dei 12 mesi dall'omologa dell'accordo): (i) pagamento integrale dell'esposizione debitoria privilegiata tributaria e previdenziale; (ii) pagamento della somma di € 7.424 al creditore in adesione alla proposta di definizione transattiva dallo stesso avanzato (€ 5.000 prima maxi rata + 11 rate mensili da € 220 cadauna);
2. nell'anno **N+1** (alla fine dei 24 mesi dall'omologa) e **N+2** (entro 36 mesi dall'omologa): (i) integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati residui;

- (ii) corresponsione di ulteriori nr. 24 rate mensili dell'accordo transattivo con il creditore chirografario “
3. nell'anno **N+3** (alla fine dei 48 mesi dall'omologa) e **N+4** (entro 60 mesi dall'omologa): (i) ripartizioni parziali in favore del ceto chirografario; (ii) corresponsione delle residuali nr. 24 rate mensili dell'accordo transattivo con Fruscio Srl;
  4. nell'anno **N+5** (alla fine dei 72 mesi dall'omologa): (i) pagamento integrale delle spese prededucibili; (ii) ripartizione finale delle residue risorse disponibili al ceto chirografario;

**L'esposizione privilegiata ipotecaria** (pari a € 102.350,22) è riconducibile a **mutuo cointestato prima casa** di complessivi originari € 145.000 (immobile rogitato a € 140.000, ipoteca di 1° iscritta € 290.000), sottoscritto in data 11.7.2006 con FinecoBank Spa, gli Istanti intendono proporre al creditore ipotecario la **prosecuzione (regolarmente in corso) del mutuo prima casa** secondo le originarie pattuizioni contrattuali e medesime garanzie immobiliari (anche tenuto conto delle possibilità riconosciute dagli artt. 67 co. 5 e 75, co 3, del Codice della Crisi, ancorché formalmente non ancora in vigore).

### **III. Criticità legate all'Accordo e garanzie poste a tutela dei creditori e a salvaguardia della tenuta dell'Accordo**

L'Accordo presentato dagli Istanti poggia su tre cardini fondamentali, la cui permanenza per tutta la durata prevista (72 mesi dalla data di omologazione) costituisce condizione indispensabile per la sostenibilità e la realizzabilità dell'intero Piano stesso:

1. mantenimento di impiego lavorativo idoneo ad assicurare, tramite i propri redditi, la puntuale corresponsione alla procedura della componente reddituale di 917 €/mese da parte dei debitori (totale annui € 11.000);
2. assenza di ulteriori debiti pregressi, allo stato non evidenti;
3. rimborsabilità dei premi assicurativi riferiti alla polizza sottoscritta con Creditras Vita Spa.

Al riguardo, gli Istanti si sono impegnati a approfondire nel proprio lavoro il massimo sforzo al fine di garantire continuità di impiego, ovvero nella ricerca di nuova attività lavorativa qualora dovesse malauguratamente terminare l'attuale rapporto di lavoro.

A sostegno delle obbligazioni scaturenti dall'Accordo, gli Istanti si sono inoltre impegnati a:

- corrispondere direttamente sul conto corrente della procedura la somma di 917 €/mese di cui sopra e la liquidità disponibile di € 9.000 oltre alla somma liquidata riferita ai succitati premi assicurativi pari a lordi € 7.500;



- produrre mensilmente alla procedura i cedolini paga riferiti alla propria attività lavorativa;
- corrispondere, in ipotesi di insufficienza di risorse finanziarie per garantire il puntuale pagamento dei creditori secondo le linee previste dal piano, nei limiti delle necessità del piano ed in progressione:
  1. ulteriori risorse finanziarie nei limiti della disponibilità di conto corrente e delle necessità familiari;
  2. l'importo annualmente percepito a titolo di 13esima e/o 14esima mensilità e/o premio di risultato;
  3. l'importo del TFR anticipabile dai rispettivi datori di lavoro;
  4. la quota di 1/6 del diritto di piena proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ di immobile ubicato in \_\_\_\_\_ catastalmente identificato al Fg. 48 mapp. 330 sub. 6 cat. A/7 cl. 1 vani 10,50 R.C. 704,96.

#### **IV. Sull'ammissibilità della proposta di accordo unitaria dei coniugi**

Lo scrivente Gestore della Crisi ha valutato positivamente l'unitarietà di una proposta di accordo congiunta da parte dei coniugi la quale, evidentemente, richiama in via analogica l'istituto previsto ex art. 66 del D. Lgs. n. 14/2019, ancorché non formalmente entrato in vigore alla data odierna.

La proposta così come formulata, infatti, oltre che ritenuta ammissibile da recente giurisprudenza di merito (sul punto vedasi Tribunale di Napoli 624/2019), ha il pregio di permettere ai Ricorrenti, i quali hanno messo a disposizione, pur mantenendole distinte, le proprie masse attive e le masse passive, di comporre un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che come *infra* dettagliato è da ascrivere ad una causa comune, legata alla breve esperienza imprenditoriale della Sig.ra \_\_\_\_\_ e al conseguente supporto finanziario, anche tramite rilascio di garanzie personali, prestato dal coniuge Sig. \_\_\_\_\_.

#### **V. Sull'ammissibilità della proposta di accordo rispetto alle disposizioni previste dall'art. 8 co. 4 L. 3/2012**

La proposta di accordo formulata dai Ricorrenti prevede il soddisfacimento integrale del ceto privilegiato in un orizzonte temporale pluriennale. In dettaglio, i Ricorrenti hanno ritenuto di proporre:

- al creditore ipotecario la prosecuzione nel rimborso del mutuo *medio tempore* contratto secondo gli originari importi, scadenze e garanzie previsti dal relativo piano di ammortamento;
- ai creditori privilegiati di natura previdenziale e tributaria una dilazione di 12 mesi (dalla data di omologazione) nel rimborso dei rispettivi crediti;
- ai creditori privilegiati di natura professionale una dilazione di 36 mesi (dalla data di omologazione) nel rimborso dei rispettivi crediti.

Tali assunti non appaiono in contrasto con le disposizioni sancite dall'art. 8 co. 4 L. 3/2012 alla luce dei chiarimenti forniti da recente giurisprudenza (vedasi da ultimo Cassazione nr. 17.834/2019), ove viene concluso che *"non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questo riproduce esattamente – per la parte che interessa gli accordi – l'art. 186-bis, secondo comma, lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur conviva, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. È dunque erroneo affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata"*.

A fronte della dilazione nel pagamento del proprio credito di natura privilegiata, gli Istanti offrono in contropartita il diritto ai creditori privilegiati di manifestare il proprio dissenso tramite l'esercizio del voto.

Citando nuovamente l'orientamento giurisprudenziale individuato dalla Cassazione, infatti, *"non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo [...] potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l'esdebitazione. Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di essere compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento"*.

I creditori devono quindi essere messi in condizione, al fine dell'esercizio del diritto di voto ad essi riservato, di valutare la convenienza economica dell'accordo così come strutturato dagli Istanti rispetto all'alternativa liquidatoria.

## **VI. Preferenza dell'Accordo con i Creditori rispetto all'alternativa liquidatoria**

L'accordo così come strutturato rappresenta oggi la soluzione più indicata per garantire un equo contemperamento tra il consentire il massimo grado di soddisfacimento dei creditori, anche in relazione alle ipotesi alternative concretamente praticabili e permettere agli Istanti di attuare il c.d. *fresh start*, acquisendo nuovamente un ruolo attivo nell'economia (Racc. Commissione Europea 12.3.2014).

Ai fini dell'espressione del voto, deve infatti tenersi conto di quanto segue:

1. l'Accordo è proposto dai coniugi in via unitaria con messa a disposizione delle rispettive masse attive in soddisfacimento delle masse passive. In tal modo, pur restando le masse attive e passive distinte, viene a formarsi un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che, evidentemente, cumulando le entrate reddituali mensili di entrambi i coniugi permetterebbe un miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie rispetto all'alternativa liquidatoria individuale;
2. l'omologazione dell'Accordo permetterebbe a sua volta il perfezionamento dell'accordo transattivo con il creditore con conseguente contrazione del monte debiti chirografario della di oltre € 70.000 (€ 91.702 - € 18.000, come da proposta pervenuta dallo stesso creditore); in ipotesi liquidatoria, invece, il suddetto fornitore concorrerebbe con gli altri creditori chirografari per l'intero importo originario;
3. il soddisfacimento del creditore ipotecario è rimesso all'adempimento degli Istanti con risorse reddituali proprie (percepite dall'attuale impiego lavorativo ed incluse nella c.d. spese di mantenimento) e secondo le originarie pattuizioni contrattuali; l'ipotesi liquidatoria invece: (i) scontenterebbe le criticità connesse alla vendita forzata - peraltro in due procedure distinte - di quota parte indivisa del 50% di proprietà di immobile abitativo occupato da nucleo familiare in presenza di figli minori a carico; (ii) in ipotesi di parziale soddisfacimento della prelazione ipotecaria, si avrebbe per di più un ulteriore incremento del ceto chirografario per la quota parte rimasta insoddisfatta;
4. a tenuta dell'Accordo gli Istanti si sono impegnati a devolvere alla procedura, ove ne fosse ravvisata la necessità da parte del Gestore della Crisi, ulteriori risorse finanziarie, recuperabili: (i) dalla disponibilità di conto corrente, dalla 13esima e/o 14esima mensilità e/o premio aziendale, (ii) a richiedere un anticipo sul TFR maturato, (iii) a devolvere nell'Accordo la quota di 1/6 di piena proprietà di immobile ubicato in Copertino (LE); fermi i vantaggi sub. 1-2-3 sopra descritti, che non si realizzerebbero in ipotesi liquidatoria, l'Accordo mette comunque a disposizione dei creditori - qualora se ne ravvisasse la necessità - tutte le risorse (prontamente liquidabili o meno) oggi nella concreta disponibilità degli Istanti.

## **VII. Documentazione ed atti prodotti dai proponenti**

Nei giorni successivi al conferimento dell'incarico, la scrivente ha esaminato gli atti prodotti dai ricorrenti e richiesto - ove necessari - chiarimenti ed integrazioni documentali.

Lo scrivente Gestore della Crisi ha esaminato in particolare:

- ricorso ex art. 15 co. 9 L. 3/12 presentata €
- ricorso ex art. 15 co. 9 L. 3/12 presentata €
- decreti di nomina Tribunale di Brescia nr. 7393/2019 e 7405/2019;

- certificato di stato di famiglia prodotto in data 13.2.2020;
- registri IVA 2016/2017/2018 della ditta individuale ;
- elenco anagrafiche fornitori ditta individuale ;
- copia contratto preliminare di acquisto immobile di Palazzolo Sull'Oglio;
- estratti conto bancari e postali personali degli Istanti;
- ultime tre dichiarazioni fiscali dei ricorrenti;
- ultime buste paga dei ricorrenti;
- evidenza documentale riferita agli automezzi di proprietà;
- evidenza documentale riferita alle polizze assicurative in essere;
- documentazione riferita all'esposizione debitoria tributaria e previdenziale;
- decreto Ingiuntivo e proposta transattiva
- dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita a debiti commerciali estinti;
- evidenza documentale riferita ai debiti commerciali in essere;
- prospetto spese di mantenimento nucleo familiare;

Sono stati eseguiti a nome dei ricorrenti, inoltre, i seguenti accessi e/o ispezioni:

- circolarizzazione a mezzo PEC ai creditori con richiesta del saldo credito;
- richiesta estratto di ruolo all'Agente della Riscossione;
- richiesta dei carichi pendenti a Agenzia delle Entrate ed INPS;
- accesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- accesso alla Centrale Rischi della Banca di Italia;
- accesso presso il Registro delle Imprese, CCIAA di Brescia;
- ispezioni ipotecarie e catastali presso i pubblici registri immobiliari;

### **VIII. Metodologia adottata**

La scrivente ha ritenuto elemento essenziale nell'espletamento dell'incarico, la costante applicazione, come principio informatore, del generale criterio di prudenza.

La già richiamata norma (art. 9 co. 2 L. 3/2012) non specifica quali debbano essere i contenuti minimi che deve possedere la relazione, né tantomeno sono indicati i principi che devono guidare il professionista incaricato nella stesura dell'elaborato; il secondo comma del citato articolo, infatti, si limita a stabilire che la relazione deve attestare la fattibilità del piano.

In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l'aspetto sostanziale della proposta, rispetto a quello meramente formale riferito alla meritevolezza da parte dei proponenti.

Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, la scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché all'esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto.

In particolare, l'art. 9 co. 2 L. 3/2012 stabilisce che alla proposta di piano, depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, debbano essere allegati:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore;
- l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia.

La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo al Giudice Delegato nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Nel predisporre la propria relazione, la scrivente ha fatto riferimento, tra l'altro alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

La scrivente, al fine di assolvere al proprio incarico, avuto anche riguardo alla natura ed alle funzioni del proprio ruolo, che ex art. 15 co. 5 L. 3/2012 includono l'assunzione di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso e, ex art. 9 co. 2 e co. 6 L. 3/2012, la veridicità dei dati contenuti nella proposta medesima e nei documenti allegati, ha adottato un approccio metodologico sviluppatosi come segue:

1. verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 7 L. 3/2012;
2. verifica documentale e ricostruzione dell'indebitamento complessivo;
3. verifica documentale e validazione delle attività collegate all'accordo;
4. verifica dell'impostazione della proposta di Accordo e conseguente acquisizione della consapevolezza sulla ragionevole veridicità dei dati e fattibilità del piano.

#### **IX. Sussistenza dei presupposti ex art. 7 L. 3/2012**

Prodromicamente alla presentazione dell'Accordo, lo scrivente Gestore della Crisi ha accertato:

1. la situazione di crisi da sovraindebitamento in capo agli Istanti, ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012, per la quale i ricorrenti si trovano *“in una situazione di*



*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*

2. il non assoggettamento degli Istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 in quanto trattasi di persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale come da evidenza dedotta da Registro Imprese;
3. la sussistenza dei presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 co. 2 della L. 3/2012, in relazione alla documentazione prodotta e che consente di ricostruire compiutamente la rispettiva situazione economica e patrimoniale (come *infra* descritta);

## X. L'esposizione debitoria complessiva

L'esposizione debitoria prevalente deriva dalla breve esperienza imprenditoriale (oggi cessata) della Sig.ra \_\_\_\_\_ esercitata per mezzo di impresa individuale in regime di contabilità semplificata. A tal fine la validazione delle passività inizialmente indicate dagli Istanti è intervenuta attraverso l'acquisizione dell'elenco dei creditori e della documentazione probativa a supporto con successiva richiesta di precisazione - ad opera dello scrivente Gestore della Crisi - del saldo credito residuo a tutti i creditori mediante **circularizzazione** via PEC e successivamente aggiornata con le ulteriori evidenze dedotte dall'estratto conto bancario degli istanti.

Circa la diligenza nell'assumere le obbligazioni, si segnala che parte preponderante del debito è costituita dal mutuo ipotecario fondiario Unicredit nr. 71897 contratto per l'acquisto dell'abitazione di attuale dimora in Palazzolo sull'Oglio (BS) e pari a complessivi € 102.350 (ovvero € 51.175 pro quota); segue poi la rilevante esposizione debitoria derivante dai rapporti *medio tempore* intercorsi con Fruscio Srl (€ 91.702) ed oggetto di saldo e stralcio ad € 18.000 subordinatamente all'omologazione dell'accordo.

All'esito dell'attività di circularizzazione, l'esposizione debitoria di  
la seguente:

| Creditore                                  | Credito<br>precisato | Prelazione     | Categoria        | Fonte                |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Unicredit Spa (50% mutuo ipotecario 71897) | 51.175               | Ipotecario     | Mutuo ipotecario | PEC del creditore    |
| Spese procedura                            | 3.606                | Prededuzione   | Spese giustizia  | Lettera incarico OCC |
| Dott.ssa _____                             | 1.586                | Prededuzione   | Professionisti   | PEC del creditore    |
| Dott.ssa _____                             | 10.563               | Privilegio     | Professionisti   | PEC del creditore    |
| Avv.to C _____                             | 10.118               | Privilegio     | Professionisti   | Doc consegnati       |
| Avv.to C _____                             | 3.575                | Privilegio     | Professionisti   | Mail del creditore   |
| Ag. Entrate - Riscossione Brescia          | 6.476                | Privilegio     | Tributari        | PEC del creditore    |
| Inps di Brescia                            | 169                  | Privilegio     | Tributari        | PEC del creditore    |
| Comune di Palazzolo sull'Oglio             | 60                   | Privilegio     | Tributari        | PEC del creditore    |
| Finco Bank Spa (prestito personale)        | 6.689                | Chirografario  | Banche           | PEC del creditore    |
| Unicredit Spa (50% c/c 100922414)          | 3.180                | Chirografario  | Banche           | PEC del creditore    |
| I _____                                    | 91.702               | Chirografario  | Fornitori        | PEC del creditore    |
| E _____                                    | 7.833                | Chirografario  | Fornitori        | Mail del creditore   |
| M _____                                    | 7.381                | Chirografario  | Fornitori        | PEC del creditore    |
| T _____                                    | 6.757                | Chirografario  | Fornitori        | PEC del creditore    |
| Avv.to Cristina _____                      | 552                  | Chirografario  | Professionisti   | Doc consegnati       |
| Avv.to Cristina _____                      | 119                  | Chirografario  | Professionisti   | Mail del creditore   |
| Ag. Entrate - Riscossione Brescia          | 456                  | Chirografario  | Tributari        | PEC del creditore    |
| Camera Di Commercio Di Brescia             | 329                  | Chirografario  | Tributari        | PEC del creditore    |
| TIM Spa                                    | 303                  | Chirografario  | Fornitori        | Doc consegnati       |
| Accantonamento fondo rischi                | 9.000                | Accantonamenti | Fondo rischi     | Accantonamenti       |
| <b>Totale</b>                              | <b>221.627</b>       |                |                  |                      |



L'esposizione debitoria di

è invece la seguente:

| Creditore                                  | Credito precisato | Prelazione    | Categoria        | Fonte                |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Unicredit Spa (50% mutuo ipotecario 71897) | 51.175            | Ipotecario    | Mutuo ipotecario | PEC del Creditore    |
| Spese procedura                            | 3.880             | Prededuzione  | Spese giustizia  | Lettera incarico OCC |
| Dott.ssa                                   | 1.586             | Prededuzione  | Progeccionisti   | PEC del Creditore    |
| Fineco Bank (prestito personale)           | 6.689             | Chirografario | Banche           | PEC del Creditore    |
| Unicredit Spa (prestito 4314121)           | 19.239            | Chirografario | Banche           | PEC del Creditore    |
| Unicredit Spa (50% c/c 100922414)          | 3.180             | Chirografario | Banche           | PEC del Creditore    |
| Totale                                     |                   | 85.749        |                  |                      |

Come evincibile dalle sopra riportate tabelle, la quasi totalità dei creditori ha riscontrato la richiesta informativa formalizzata via PEC dallo scrivente, determinando una ragionevole certezza nell'ammontare dell'esposizione debitoria degli Istanti.

Quanto ad alcune marginali posizioni rilevate dai registri IVA e per cui non è stato ricevuto alcun riscontro dal creditore, la Sig.ra ha provveduto a fornire allo scrivente una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di partite impagate. Prudenzialmente è stato comunque imputato dagli Istanti un fondo rischi di € 9.000.

## XI. Le risorse collegate agli impegni dell'Accordo

### Beni immobili in proprietà

Dagli accertamenti espletati presso il catasto e la conservatoria dei pubblici registri immobiliari, gli Istanti risultano proprietari delle seguenti unità immobiliari:

| Cusenza Laura                                      | Muscella Antonio                                   | Comune               | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Cat. | Classe | Cons. | Rendita |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|-----|-----------|------|--------|-------|---------|
| Proprietà' per 1/2 in regime di comunione dei beni | Proprietà' per 1/2 in regime di comunione dei beni | PALAZZOLO SULL'OGLIO | N      |            |     | PALAZZOLO |      |        |       | 16      |
|                                                    | Proprietà' per 1/6                                 | COPERTINO            | 41     |            |     |           |      |        |       | 04,96   |

Con riguardo all'immobile di Palazzolo Sull'Oglio, lo stesso NON rientra nel perimetro dell'Accordo.

Gli Istanti, infatti, in data 11.7.2006 sottoscrivevano con FinecoBank Spa contratto di mutuo fondiario di complessivi € 145.000 volto all'acquisto di immobile abitativo sito in Palazzolo Sull'Oglio (BS), adibito ad attuale dimora del nucleo familiare. A garanzia del suddetto finanziamento, sul predetto immobile veniva concessa ipoteca di 1° per € 290.000; alla data del **10.9.2019** il debito residuo, precisato dal creditore a mezzo PEC, ammontava ad € 104.348 (quindi pro-quota € 52.174); i Ricorrenti hanno sino ad oggi corrisposto con regolarità le ulteriori rate previste dal piano di ammortamento; l'ammontare del debito residuo aggiornato a febbraio 2020 ammonta pertanto ad € 102.350,22 (quindi pro-quota € 51.175,11).

Ai fini del presente Accordo gli Istanti intendono infatti proporre al creditore ipotecario la prosecuzione nel rimborso naturale del capitale preso a prestito secondo le originarie pattuizioni contrattuali e medesime garanzie immobiliari.

Con riferimento alla quota di piena proprietà dell'immobile di Copertino lo stesso è posto a garanzia della tenuta dell'Accordo e il Sig. Muscella Antonio si è impegnato a conferirlo nella procedura qualora non vi fosse nessun'altra ulteriore risorsa utilmente spendibile per il pagamento dei creditori (cfr. pag. 5).

#### Beni mobili registrati

Dall'evidenza dedotta dal Pubblico Registro Automobilistico, è emerso quanto segue:

- la Sig.ra ( ) non è intestataria di veicoli;
- il Sig. ( ) è intestatario di autoveicolo Citroen DW809NK del 2009 e di autoveicolo Kia EP534PJ del 2013

Alle suddette autovetture NON può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato posto che trattasi di beni strumentali alla creazione del reddito da lavoro che, dedotta la quota parte necessaria al sostentamento familiare, verrà destinato al pagamento dei creditori aderenti all'Accordo.

#### Risorse finanziarie disponibili

Gli Istanti intendono far fronte agli impegni scaturenti dall'Accordo, come sopra rappresentato, mediante:

1. messa a disposizione di **liquidità immediata** per complessivi € 9.000; lo scrivente ha verificato che sui conti personali degli Istanti alla data del 26.9.2019, giace una disponibilità immediata di € 12.081,73;
2. svincolo di **premi assicurativi** per complessivi € 6.778,19; è stata prodotta documentazione certificativa della polizza in essere; la Sig.ra ( ) in data 12.2.2020 ha provveduto a richiedere lo storno dei premi sinora pagati; si è in attesa di ricevere l'accredito delle somme;
3. messa a disposizione per nr. 72 mesi (decorrenti dal mese successivo al decreto di omologazione) di **entrate reddituali** di 917 €/mese (di cui € 367 riferibili alla Sig.ra ( ) ed € 550 al Sig. ( ), quindi annualmente circa € 11.000 e, complessivamente, € 66.000.

Dalle ultime buste paga prodotte dagli Istanti è stato desunto un reddito mensile netto di circa € 1.500 percepito dal Sig. ( ) e di € 1.200 percepito dalla Sig.ra ( ) ( $€ 1.500 + € 1.200 = € 2.700 \times 12 \text{ mesi} = \mathbf{32.400}$ ).

Le spese di mantenimento indicate dagli Istanti su base annua ammontano complessivamente a stimati € 21.400 (pari, in media, a 1.783 €/mese, ivi inclusa la rata mensile di rimborso del mutuo ipotecario prima casa).

Residua pertanto una disponibilità annua di € 11.000 ( $€ 32.400 - € 21.400 = € 11.000$ ) pari a 917 €/mese; somma che verrà devoluta al pagamento dei

creditori e che rappresenta il massimo sforzo finanziario oggi sostenibile dagli Istanti.

Le risorse necessarie al soddisfacimento secondo scadenza del creditore ipotecario sono state incluse nelle c.d. "spese di mantenimento" del nucleo familiare anche per ragioni di praticità operativa riconducibili all'esistenza di mandato all'incasso periodico abbinato al conto corrente personale degli Istanti. Gli istanti per contro forniranno alla procedura informativa mensile circa la corretta corresponsione delle suddette rate del mutuo.

## **XII. Giudizio finale sulla veridicità dei dati e sulla prognosi di fattibilità del piano di accordo e relativa attestazione**

Come già indicato in precedenza, il fine della presente relazione resta quello di rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta del debitore, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dai debitori, tramite pagamento dilazionato e/o rateale, siano in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nel piano stesso oltre ad essere sostenibili per gli stessi debitori.

Per quanto sopra la sottoscritta Dott.ssa Barbara Lazzari

### **esaminati**

- i documenti forniti dai debitori, agli atti e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente, da considerare tutti quale parte integrante della stessa;
- la situazione patrimoniale e reddituale dei debitori come sopra rappresentata;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- il piano a base dell'accordo proposto dai debitori;

tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità sopra richiamato

### **attesta**

la veridicità dei dati esposti, la fattibilità e convenienza del Piano di Accordo con i creditori ai sensi dell'art. 8 e 9 L. 3/2012.

La scrivente, ringraziando della fiducia accordata, rimane a disposizione del Giudice Delegato e dei creditori per qualsiasi chiarimento e/o integrazione dovesse rendersi necessaria rispetto alla presente relazione.

Con osservanza

Desenzano del Garda, 12 marzo 2020

Il Gestore della Crisi

Dott.ssa Barbara Lazzari

